

ANDREA GUAZZAROTTI¹, *L'autoapplicabilità delle norme. Un percorso costituzionale.* Jovene, Napoli, 2011, pagine X-238, € 22,00 <<http://www.jovene.it/libri.aspx?testo=guazzarotti>>

È possibile trattare in uno stesso libro argomenti così diversi come la diretta applicabilità delle norme costituzionali e gli effetti diretti delle norme WTO, o l'autoapplicabilità della normativa di risulta del referendum abrogativo e le norme statali di principio in materie di legislazione regionale concorrente? Probabilmente no, e lo sforzo compiuto nello stendere l'opera qui recensita non sarà valso che a dimostrare la vanità di un simile obiettivo.

L'autoapplicabilità delle norme, tuttavia, resta un fenomeno trasversale, rinvenibile a livello di fonti tanto interne che esterne, costituzionali e ordinarie, riguardante tanto profili di tutela dei diritti quanto profili di riparto di attribuzioni e poteri. Senza la pretesa di fondare una nuova categoria dogmatica che possa collocare l'autoapplicabilità accanto alla validità o all'efficacia delle norme, lo studio del fenomeno in questione rivela una serie di elementi comuni su cui è possibile costruire una teoria dell'interpretazione.

Una delle tendenze oggi in atto sembra essere quella di un ritorno della valorizzazione della volontà politica su ciò che è o non è norma autoapplicativa, incentivando così una deresponsabilizzazione del giudice dinanzi a problemi inediti o scottanti. L'esperienza maturata in alcuni ambiti sta a dirci che, dietro l'autoapplicabilità delle norme, si celano equilibri settoriali frutto di complessi intrecci di poteri (emblematici i casi "storici" degli artt. 36 e 40 Cost., su diritto alla retribuzione sufficiente e diritto di sciopero), non riconducibili al gioco a somma zero per cui tutto ciò che un potere (il giudiziario) acquista dichiarando l'autoapplicabilità di un atto o di sue norme viene automaticamente sottratto a un altro (il potere politico). Il limitato scopo cui ambisce una simile ricerca trasversale sull'autoapplicabilità è, in breve, quello di scongiurare la tentazione di approcci semplicistici, tendenti a risolvere il problema dell'autoapplicabilità ricorrendo ad appigli testuali (il rinvio espresso al legislatore contenuto nella Costituzione o alle "Alte parti" contenuto nei trattati) o ad aggiornate versioni della separazione dei poteri.

Attraverso l'analisi di alcuni casi emblematici il libro evidenzia come il compito cui è chiamato il giudice (*in primis* il giudice costituzionale, ma non solo) sia quello di costruire *sistemi* bilanciati al loro interno. Il bilanciamento principale è quello tra *efficacia* della sanzione contro la mancata attuazione di determinati atti normativi e *legittimità* dei contenuti di tali atti, per cui, tanto più si punta verso l'efficacia di un atto normativo (o di un complesso sistema normativo), tanto più cresce l'esigenza di legittimazione di quell'atto o di quel sistema (il paradigma è quello della giurisprudenza della Corte di giustizia che, dopo aver varato la dottrina degli *effetti diretti* delle norme comunitarie, ha poi incorporato i *diritti fondamentali* quali limiti a tali norme). Ma vale anche la reciproca: tanto più si neutralizza l'autoapplicabilità di un atto, tanto più emergono costi che tendono a porre in crisi la legittimità dell'assetto di beni e interessi risultante da quella neutralizzazione (come illustra l'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla non autoapplicabilità delle norme WTO).

L'autoapplicabilità è, in questo senso, una moneta a due facce: vi è l'opzione per l'immediata applicabilità di una norma e quella per il suo contrario e, in ognuno dei casi, il giudice compie un'opera di bilanciamento, comparando costi e benefici degli assetti normativi derivanti dall'una o dall'altra opzione. Dalla ricerca, del resto, emerge come l'autoapplicabilità non corrisponde alla logica del "tutto o niente", potendo il suo utilizzo

¹ Professore associato di diritto costituzionale, Università di Ferrara.

graduato da parte delle Corti far giocare all'autoapplicabilità quella funzione di "valvola regolatrice" tra sistemi normativi. Non è un caso che essa si presenti normalmente come *innesto* tra norme di differenti livelli e/o sistemi (tra la Costituzione e il codice civile, ad es., per richiamare l'autoapplicabilità dell'art. 36 Cost.), cosa che equivale a negare che la risposta sulla natura autoapplicativa o meno di un atto o di un sistema normativo stia tutta all'interno di quell'atto o quel sistema. L'autoapplicabilità non è, in altre parole, un *a-priori* ma un necessario tentativo di rispondere ai costi e alle disfunzioni prodotte dall'intersecarsi di atti e/o sistemi normativi.